



BANCA D'ITALIA

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

COMUNICAZIONE UIF DEL 23 APRILE 2012

SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 7, LETT. B) DEL D.LGS 231/2007. OPERATIVITA' CONNESSA CON LE FRODI FISCALI INTERNAZIONALI E CON LE FRODI NELLE FATTURAZIONI.

L'evasione fiscale costituisce in Italia un fenomeno di estrema rilevanza, con dimensioni molto più ampie di quelle di altri Paesi dell'Unione Europea. Accanto a irregolarità ricorrenti e diffuse si rintracciano forme di evasione sofisticate nell'ambito delle quali, tramite complesse triangolazioni o un'artificiosa rappresentazione dei fatti gestionali, ingenti flussi finanziari sono sottratti al fisco, spesso veicolandoli verso Paesi a regime fiscale privilegiato.

Evasione fiscale e riciclaggio sono fenomeni strettamente collegati. Recenti indagini giudiziarie dimostrano come l'evasione rappresenti uno strumento utilizzato per preconstituire fondi da reinserire nel circuito economico ovvero per agevolare più articolate condotte criminose. Analogie si rintracciano nei percorsi finanziari seguiti dalle movimentazioni dei flussi, basate su tecniche di arbitraggio tra diversi ordinamenti e su meccanismi idonei a favorire opacità e schermature. Simili sono altresì gli effetti prodotti sulle variabili economiche, in termini di distorsione nell'allocazione delle risorse e nella concorrenza.

La crescente attenzione internazionale a tale interconnessione è testimoniata anche dal fatto che il GAFI, nell'ambito delle nuove Raccomandazioni approvate lo scorso 16 febbraio, ha espressamente inserito i reati fiscali nel novero dei reati presupposto di riciclaggio.

La legge 14 settembre 2011, n. 148, ha apportato significative modifiche al regime penale tributario previsto dal d.lgs. n. 74 del 2000, per accentuarne gli effetti deterrenti. L'ampliamento della sfera d'intervento penale accresce le condotte penalmente rilevanti presupposto del riciclaggio e, conseguentemente, aumenta il numero delle operazioni suscettibili di essere segnalate come sospette.

Per l'individuazione di operazioni sospette riconducibili a fenomeni di evasione ci si può avvalere degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 231 del 2007. In particolare, con riguardo agli intermediari, si richiamano gli indicatori volti a rilevare l'utilizzo irregolare di rapporti

bancari intestati a persone fisiche, sui quali transitano operazioni attinenti attività economiche d'impresa ovvero ripetuti girofondi tra conti societari e conti personali (provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010); per i professionisti quelli riguardanti la costituzione e amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi e quelli inerenti operazioni finanziarie e contabili (decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010).

Inoltre, un apposito schema di anomalia relativo al rischio di frode all'IVA intracomunitaria è stato diffuso dalla UIF con comunicazione del 15 febbraio 2010.

Per facilitare la valutazione da parte degli intermediari di ulteriori operatività riconducibili a possibili fenomeni di evasione fiscale, si forniscono - ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007 - gli allegati schemi operativi, redatti in collaborazione con la Guardia di Finanza.

Il contenuto degli schemi, in quanto compatibile, si applica anche all'attività dei professionisti.

Tali schemi, elaborati sulla base dell'analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate per il sospetto di condotte illecite, descrivono possibili anomalie riconducibili alle frodi fiscali internazionali e alle frodi nelle fatturazioni.

Dalla prassi emergono tipologie operative in cui le due ipotesi di frodi risultano strettamente collegate; in tal caso le anomalie descritte andranno esaminate congiuntamente al fine di valutare la sussistenza di operazioni da segnalare. Infatti, gli schemi risultano strettamente complementari, poiché possono rappresentare distinte fasi di un complesso unitario di attività criminali.

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono prestare particolare attenzione all'operatività inusuale che caratterizza i seguenti settori, risultati più esposti a tali fenomeni: attività di pulizia e manutenzione; attività di consulenza e pubblicitarie; settori dei materiali ferrosi, edile, dell'autotrasporto e del movimento terra, dei metalli preziosi, delle opere d'arte; mercati dei cosmetici; commercio all'ingrosso di olio e grano; scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche; attività di commercio di autoveicoli, di accessori per auto e di beni a contenuto tecnologico (computer, telefoni cellulari).

Si rammenta che per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti i comportamenti descritti negli schemi operativi; dall'altro, la mera ricorrenza di singoli comportamenti individuati negli schemi non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione.

Qualora emergano operazioni sospette riconducibili ai fenomeni descritti, è necessario che i soggetti le segnalino con la massima tempestività, ove possibile prima di dar corso alla loro esecuzione.

Sarà cura dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, diffondere le indicazioni operative fra il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette.

ALLEGATO

Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali

Sotto il profilo soggettivo

- soggetti che risultano avere residenza o sede all'estero, soprattutto se trasferita di recente, in particolare in Paesi o territori a rischio ⁽¹⁾;
- società estere (specie se *holding*) controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia o amministrare da organi di gestione in prevalenza composti da soggetti ivi residenti;
- soggetti non residenti che hanno in Italia il proprio centro di interessi, desumibile dal luogo di svolgimento principale dell'attività prevista dall'oggetto sociale, dal compimento di operazioni tipiche dell'esercizio di attività commerciale o professionale nel Paese, dalla prevalenza di asset produttivi in Italia, dalla preponderanza in Italia dei ricavi o dei costi rispetto a quelli totali;
- società estere controllate direttamente o indirettamente da soggetti italiani, le quali impiegano in prevalenza il proprio patrimonio sottoscrivendo quote di fondi comuni immobiliari italiani che investono in beni o proprietà riconducibili ai medesimi soggetti;
- società in stato di insolvenza che trasferiscono repentinamente la propria sede all'estero, specie se in Paesi o territori a rischio;
- soggetti caratterizzati da strutture artificiosamente complesse e opache, volte a rendere molto difficoltosa l'individuazione del titolare effettivo, quali, a titolo esemplificativo, quelli riconducibili a trust, fondazioni, *international business company* o società fiduciarie estere, specie se costituiti in Paesi o territori a rischio;
- società il cui capitale è stato oggetto di ripetuti trasferimenti in un breve lasso di tempo oppure è detenuto da persone fisiche o giuridiche non residenti.

Sotto il profilo oggettivo

- rapporti utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni di trasferimento da e verso l'estero, specie se per lungo tempo inattivi o poco movimentati;
- trasferimenti di disponibilità da o verso l'estero, specie se da o verso Paesi o territori a rischio, con modalità, destinazioni o beneficiari non ricollegabili all'attività del cliente ovvero privi di motivazione economica sottostante o con causali generiche;
- prelievo di contante per importi elevati, soprattutto se in località vicine ai confini nazionali;

¹ Per "Paesi o territori a rischio" si intendono quelli rilevanti sotto il profilo della prevenzione del riciclaggio, in analogia a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010, nonché quelli rilevanti sotto il profilo fiscale, individuati con appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione delle disposizioni del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).

- utilizzo all'estero di carte di pagamento o di moneta elettronica per prelevamenti di contante, di ammontare complessivamente rilevante;
- richiesta di chiusura di rapporti con contestuale trasferimento dei saldi all'estero;
- operazioni di acquisto/cessione di beni o servizi a prezzo palesemente superiore/inferiore rispetto ai correnti valori di mercato effettuate con soggetti rientranti nel medesimo gruppo, aventi sede all'estero, specie se in Paesi o territori a rischio;
- trasferimento di somme ovvero intestazione di beni a favore di società estere, specie se aventi sede in Paesi o territori a rischio, riconducibili direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti che dispongono il trasferimento;
- giri di fondi per importi significativi a favore di soci residenti o aventi sede all'estero, specie se in Paesi o territori a rischio;
- operazioni di aumento di capitale in favore di consociate estere, specie se insediate in Paesi o territori a rischio, da parte di soggetti con esposizioni debitorie;
- trasferimento all'estero di ingenti somme a titolo di caparra confirmatoria relativa a contratti successivamente risolti ovvero di restituzione di caparra confirmatoria o di pagamento di penali per asseriti inadempimenti contrattuali;
- acquisto di prodotti finanziari, specie se non dematerializzati, per importi significativi e successivo disinvestimento all'estero, specie se in Paesi o territori a rischio;
- operazioni di investimento di ingente ammontare in prodotti finanziari collocati da società estere, specie se insediate in Paesi o territori a rischio, quali, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione di polizze emesse da compagnie assicurative estere;
- richiesta di liquidazione di polizze assicurative vita all'estero, specie se in Paesi o territori a rischio;
- operazioni di cessione o di cartolarizzazione di crediti nelle quali intervengano società ubicate all'estero, specie se in Paesi o territori a rischio;
- ingenti trasferimenti di fondi riconducibili a contratti in partecipazione ovvero a contratti di agenzia e consulenza stipulati con soggetti residenti in Paesi o territori a rischio.

Operatività connessa con le frodi nelle fatturazioni

Sotto il profilo soggettivo

- soggetti di recente costituzione i cui amministratori o soci, per il profilo soggettivo (età, mancanza delle cognizioni normalmente attese per il tipo di attività), sembrano svolgere il ruolo di meri prestanome;
- soggetti i cui amministratori o soci sono ricollegabili ad altre imprese operanti nel medesimo settore economico per le quali risultano procedure concorsuali pregresse o in corso o comunque eventi pregiudizievoli di diversa natura;

- soggetti privi di strutture operative reali, specie se di recente costituzione;
- società dotate di mezzi patrimoniali limitati o comunque non coerenti con il giro d'affari evidenziato dai relativi rapporti presso il segnalante;
- soggetti di recente costituzione che cessano improvvisamente l'attività e vengono posti in liquidazione, specie se dopo aver effettuato una vorticosa operatività;
- soggetti che, di norma, non chiedono affidamenti né sono titolari di altre attività finanziarie presso l'intermediario;
- soggetti giuridicamente non collegati, nei quali ricorrono elementi comuni (es. indirizzi, numeri di telefono, dati identificativi di esponenti aziendali ovvero di soci).

Sotto il profilo oggettivo

- rapporti connotati da un'intensa operatività, specie se attraverso contestuali movimenti in dare e avere, che risultano caratterizzati da:
 - ripetuti afflussi di bonifici riferiti a fatture e/o versamenti di assegni, specie se a cifra tonda ovvero se riconducibili a un'unica o a un numero limitato di imprese controparti;
 - prelevamenti in contanti a mezzo moduli di sportello ovvero tramite carte di pagamento o cambio assegni per cassa, specie se fino a concorrenza delle somme accreditate;
 - traenze di assegni e disposizioni di bonifici a favore di soci, esponenti aziendali o di soggetti loro collegati, che risultano ingiustificati;
 - assenza di operazioni a debito normalmente tipiche per l'attività di impresa quali spese per utenze, pagamenti a fornitori, emolumenti a dipendenti, pagamento di imposte e tasse;
 - sostanziale pareggiamento tra le poste a credito e quelle a debito;
 - accrediti, specie se in contanti, d'importo corrispondente o di poco inferiore ad addebiti per pagamenti di beni e servizi, specialmente se effettuati a ridosso della chiusura dell'esercizio o del trimestre;
- anticipo o incasso di fatture con successivo utilizzo della provvista per la traenza di assegni bancari o la disposizione di bonifici a favore delle medesime società debentrici o di società alle stesse collegate;
- ricevute bancarie (RiBa) il cui pagamento viene eseguito dal creditore presso la banca domiciliataria del debitore tramite versamento di contante o con assegni circolari ovvero da parte dello stesso debitore attraverso una provvista costituita dal medesimo creditore;
- emissione di fatture per beni e servizi non coerenti con l'attività del soggetto, specie se inerenti prestazioni di consulenza ovvero beni immateriali;
- incongruenze nella numerazione o negli importi delle fatture ovvero sospetta contraffazione delle stesse;
- emissione di fatture a carico di controparti che risultano inesistenti o fittizie;

- pagamento di fatture con modalità non tracciabili ovvero effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale;
- rapporti riconducibili a società/associazioni sportive dilettantistiche sui quali si verificano contestuali versamenti da parte di soggetti che intendono sponsorizzare l'attività e prelevamenti giustificati da esigenze di gestione operativa delle società/associazioni sportive (es. spese inerenti l'acquisto di divise sportive, il pagamento del trasporto o delle trasferte delle squadre, l'elargizione di compensi o rimborsi spese a collaboratori e atleti).